

Codice A1604A

D.D. 27 gennaio 2017, n. 43

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Bersaglio 1" - codice univoco TO-P-06334 e "Bersaglio 2" - codice univoco TO-P-06008, ubicati nel Comune di Luserna San Giovanni (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Luserna San Giovanni (TO), con nota in data 4 ottobre 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 211/2016 del 4 ottobre 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "*Bersaglio 1*" – codice univoco TO-P-06334 e "*Bersaglio 2*" – codice univoco TO-P-06008, ubicati nella particella catastale n. 727 del foglio di mappa n. 14, censito al C.T. del medesimo Comune di Luserna San Giovanni.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note dell'1 aprile 2016 e del 4 aprile 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota del 7 marzo 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo "*Bersaglio 2*" si trova a sud del centro abitato principale del Comune di Luserna San Giovanni ed è alloggiato all'interno di un avampozzo alto circa 1,50 metri. A breve distanza, è presente un altro pozzo, denominato "*Bersaglio 1*", la cui area di salvaguardia era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194 del 26 aprile 1995 e successivamente approvata con la determinazione n. 288 del 17 novembre 2006.

Tuttavia, in seguito alla richiesta di definire – ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – l'area di salvaguardia del pozzo "*Bersaglio 2*", il proponente (S.M.A.T. S.p.A.) ha ritenuto opportuno ridelimitare la perimetrazione dell'area di salvaguardia di entrambi i pozzi, data la vicinanza reciproca tra i due. Il *Settore Tutela delle Acque*, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, ha valutato positivamente la scelta del proponente, ritenendola condivisibile.

Il pozzo "*Bersaglio 1*", profondo 15,00 metri dal piano-campagna, ha una portata di esercizio pari a circa 17,00 l/s mentre il pozzo "*Bersaglio 2*", profondo 14,40 metri dal piano-campagna, ha una portata di esercizio pari a circa 13,30 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di aree agricole, di un'area dedicata a strutture ricreativo-sportive (campi di calcio), di un'area produttiva (stazione elettrica), di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione, le portate di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 17,00 l/s per il pozzo “*Bersaglio 1*” e a 12,00 l/s per il pozzo “*Bersaglio 2*” – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

Le due captazioni interessano esclusivamente la falda freatica superficiale, la cui ricarica risulta principalmente legata al deflusso idrico superficiale del Torrente Pellice.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Nel caso specifico, per quanto riguarda la valutazione della zona di rispetto, ristretta ed allargata, l'avvalersi del Torrente Pellice come barriera idraulica ha richiesto la rettifica dell'attuale sponda dello stesso; tale operazione è stata effettuata basandosi sulle foto satellitari e sulla Carta Tecnica Regionale e ne deriva una discrepanza con i dati catastali disponibili: l'area di salvaguardia proposta sembra infatti ricadere parzialmente all'interno del corso d'acqua mentre dall'analisi delle foto satellitari si rileva chiaramente come il limite usato corrisponda all'attuale sponda. Attualmente parte dell'area golenale è infatti occupata dal campo sportivo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Tavola 1b – Aree di salvaguardia – Dettaglio particelle – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 24 marzo 2016, ha evidenziato che l'acqua prelevata dal pozzo “*Bersaglio 1*” è risultata conforme ai campionamenti degli ultimi 5 anni mentre per quanto riguarda il pozzo “*Bersaglio 2*” il certificato di potabilità è stato rilasciato il 6 agosto 2015, ma al momento il punto di prelievo risulta non attivo (ultimo campionamento 2010).

Con successiva nota, la medesima Azienda Sanitaria Locale, ha evidenziato che – dall'esame della documentazione agli atti – l'acqua prelevata dai pozzi risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 3 maggio 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- è necessario prevedere con attenzione la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue delle strutture afferenti all'impianto sportivo (servizi igienici e spogliatoi);
- è necessario verificare l'esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti

- sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate;
- è necessario verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nelle aree di rispetto proposte siano collettati e che la fognatura esistente sia realizzata con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
 - fra gli elementi caratterizzanti il territorio si evidenzia la presenza della “Gora” comunale che interseca sia l’area di rispetto ristretta sia l’area allargata; trattandosi di un canale non cementato non si può escludere la comunicazione della falda superficiale con le acque del canale stesso; considerata inoltre l’esistenza di uno scolmatore di piena fognaria che recapita nel canale comunale si ritiene opportuna una verifica delle condizioni attuali del canale, dei parametri qualitativi delle acque raccolte dallo stesso e dell’eventuale presenza di scarichi di natura civile e/o industriale al fine di minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte dai pozzi;
 - in relazione alla stazione elettrica presente all’interno dell’area di rispetto allargata deve essere verificata l’eventuale presenza di stoccaggi o l’utilizzo di sostanze considerate pericolose per l’uomo e per l’ambiente; l’impianto dovrà avere un sistema di gestione delle acque meteoriche tale da impedire il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo;
 - siano previsti ed adottati, oltre all’opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento all’esterno dell’area di salvaguardia delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nelle infrastrutture viarie, nei parcheggi e nel piazzale adibito ad area attrezzata per camper – in quest’ultimo occorrerà appurare il funzionamento dei pozzetti di scarico ed il loro collegamento alla rete fognaria – ricadenti all’interno dell’area stessa;
 - le attività agricole svolte all’interno dell’area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; inoltre, la presenza dell’impianto sportivo in parte all’interno dell’area di salvaguardia richiede un approfondimento relativo alla gestione dei due campi di calcio (eventuali trattamenti di diserbo, concimazioni);
 - in aggiunta alle osservazioni precedenti, vista l’elevata vulnerabilità dell’acquifero captato e considerando i centri di pericolo presenti nell’area di salvaguardia e che il pozzo “*Bersaglio 2*” ricade poco al di fuori della fascia con pericolo di esondazione molto elevata, sarebbe auspicabile la programmazione di un’attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo al fine di verificarne i fondamentali parametri qualitativi.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia. Dal Piano emerge che dalle analisi dei due profili pedologici realizzati lungo il gradiente di deflusso delle acque sotterranee per determinare la capacità protettiva dei suoli la classe individuata è “medio-bassa” e conseguentemente, in via cautelativa, viene assegnato all’acquifero interessato la classe di vulnerabilità “alta”; tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico per l’impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 20 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *“Bersaglio 1”* – codice univoco TO-P-06334 e *“Bersaglio 2”* – codice univoco TO-P-06008, ubicati nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera a) (*“Bersaglio 1”* – determinazione n. 288 del 17 novembre 2006) e della lettera b) (*“Bersaglio 2”*), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree agricole, di un'area dedicata a strutture ricreativo-sportive (campi di calcio), di un'area produttiva (stazione elettrica), di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e del piazzale adibito ad area attrezzata per camper – nel quale occorrerà appurare il funzionamento dei pozzetti di scarico ed il loro collegamento alla rete fognaria – ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda, se possibile, all'impermeabilizzazione del canale irriguo *Gora* comunale con fondo e sponde allo stato naturale che attraversa sia l'area di rispetto ristretta sia l'area allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare,

nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- dal momento che i due pozzi rientrano in un'area che ricade poco al di fuori della fascia con pericolo di esondazione molto elevata del Torrente Pellice, è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza delle due captazioni e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle due captazioni; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo; inoltre, nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al "*Paragrafo 7 – Strategie di utilizzazione agronomica dei terreni. Proposta di piano di piano di utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti*" allegato all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "*Bersaglio 1*" e "*Bersaglio 2*", ubicati nel Comune di Luserna San Giovanni (TO) e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 288 del 17 novembre 2006, agli atti presso l'archivio della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, con la quale era stata approvata la definizione dell'area di salvaguardia del pozzo "*Bersaglio 1*" – codice univoco TO-P-06334, ubicato nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194 del 26 aprile 1995 e trasmessa, per i relativi adempimenti, ai Comuni di Luserna San Giovanni e di Torre Pellice nel cui territorio ricadeva l'area di salvaguardia per recepirle nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", alla ACEA Pinerolese, alla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all'Agenzia

Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, all'Azienda Sanitaria Locale n. 10 – S.I.A.N. di Pinerolo (TO) ed alla Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 24 marzo 2016 – prot. n. 0030808/Tit. 6.3.2;

vista la successiva nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. n. 0065154/Tit. 6.3.2 (prot. S.M.A.T. S.p.A. n. 53075 del 5 luglio 2016);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 3 maggio 2016 – prot. n. 37104;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 211/2016, in data 4 ottobre 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, in data 4 ottobre 2016 – prot. n. 0002816, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DETERMINA

- a) Di annullare, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 288 del 17 novembre 2006 con il presente atto.
- b) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "*Bersaglio 1*" – codice univoco TO-P-06334 e "*Bersaglio 2*" – codice univoco TO-P-06008, ubicati nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 1b – Aree di salvaguardia – Dettaglio particelle – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- c) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 17,00 l/s per il pozzo "*Bersaglio 1*" e a 12,00 l/s per il pozzo "*Bersaglio 2*" – portate di esercizio dei due pozzi derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali sono considerate, in via cautelativa, ricadenti in "*Classe 1 – Vulnerabilità Alta*", la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili delle colture, fermo restando che l'apporto di azoto non potrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro. L'eventuale impiego di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che conducono le particelle interessate dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

- e) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Luserna San Giovanni (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e del piazzale adibito ad area attrezzata per camper – nel quale occorrerà appurare il funzionamento dei pozzetti di scarico ed il loro collegamento alla rete fognaria – ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - provvedere, se possibile, all'impermeabilizzazione del canale irriguo *Gora* comunale con fondo e sponde allo stato naturale che attraversa sia l'area di rispetto ristretta sia l'area allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - dal momento che i due pozzi rientrano in un'area che ricade poco al di fuori della fascia con pericolo di esondazione molto elevata del Torrente Pellice, è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza delle due captazioni e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle due captazioni; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo; inoltre, nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - il Torrente Pellice, che limita l'area di salvaguardia fungendo da barriera idraulica nella simulazione modellistica, deve essere considerato a tutti gli effetti un centro di pericolo e pertanto deve essere monitorato e salvaguardato negli aspetti qualitativi; di conseguenza si suggerisce, se possibile, l'attivazione di un sistema di monitoraggio qualitativo delle acque del torrente; inoltre, il Comune di Luserna San Giovanni e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili e/o industriali nel medesimo torrente nel tratto coincidente con il limite della zona di rispetto allargata così come ridefinita e per una distanza a monte da definirsi;
- f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Luserna San Giovanni – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- g) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Luserna San Giovanni, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin